



entilocali@regione.vda.it

28/01/2013 10.46

Per info@comune.allein.ao.it,
info@comune.antey-st-andre.ao.it
, info@comune.arnad.ao.it,

cc Info Celva

Oggetto Comunicazione della Struttura
Enti locali in merito all'applicabilità
del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione
Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione
Al Presidente del Consorzio BIM
Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni

e, p.c., al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

OGGETTO: Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

A seguito dei quesiti posti a questa Struttura da alcuni segretari dei Comuni della Regione in merito all'applicabilità del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo aver sentito anche il Dipartimento legislativo e legale, si precisa quanto segue.

Il decreto in oggetto non trova, in generale, diretta applicazione nella nostra Regione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11-bis dello stesso, il quale prevede che *le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ne attuino le disposizioni nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.*

In particolare, le disposizioni che modificano il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) non trovano diretta applicazione agli enti locali della Valle d'Aosta, anche in relazione all'ambito soggettivo indicato all'articolo 1, comma 2, del citato testo unico.

Per quanto riguarda, invece, le modificazioni apportate dal d.l. 174/2012 al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", le stesse trovano al momento, applicazione anche per gli enti locali della nostra Regione, così come il decreto legislativo stesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 (*Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano*) dello stesso D.Lgs. 149/2011, di cui si riporta il testo:

"1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al

completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Si fa, tuttavia, presente che avverso quest'ultimo decreto legislativo, con particolare riferimento all'articolo 13, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto ricorso alla Corte costituzionale, che dovrebbe esprimersi in proposito nell'udienza pubblica fissata per il prossimo 26 marzo 2013.

Struttura Enti locali

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Presidenza della Regione
Enti locali
Piazza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA (Italy)
T: +39.0165.27.4933
Web: http://www.regione.vda.it/enti_locali
e-mail: entilocali@regione.vda.it